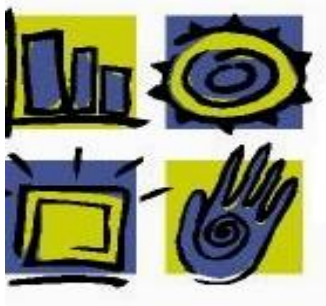




**AZIENDA SPECIALE**  
**"AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"**

# **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

## **Parte Speciale**

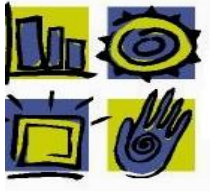
Edizione n. 4 - Approvata con Delibera C.d.A. n. 143 del 17 aprile 2020

Edizione n. 1 – 28 marzo 2011

Edizione n. 2 – 6 Febbraio 2014

Edizione n. 3 – 26 ottobre 2017

Edizione n. 4 – 17 aprile 2020



**AZIENDA SPECIALE  
"AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"**

**INDICE**

**PARTE SPECIALE A**

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, **NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**, **REATI TRIBUTARI** E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 3

**PARTE SPECIALE B**

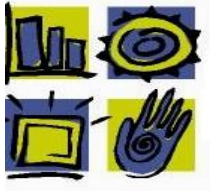
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 32

**PARTE SPECIALE C**

REATI SOCIETARI 49

**PARTE SPECIALE D**

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI 60



**AZIENDA SPECIALE  
"AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"**

## **PARTE SPECIALE A**

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO,  
DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, **AUTORICICLAGGIO**, **REATI TRIBUTARI**  
DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE  
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

## **Funzione Della Parte Speciale A**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*octies* e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-*octies* e 25-*decies* del Decreto.

### **A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**

#### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

#### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

#### **Concussione (art. 317 c.p.)<sup>1</sup>**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

---

<sup>1</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* in vigore dal 28 novembre 2012.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318)<sup>2</sup>**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>3</sup>**

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)**

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

---

<sup>2</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>3</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.)<sup>4</sup>**

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)<sup>5</sup>:** le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

### **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il

---

<sup>4</sup> Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>5</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)<sup>6</sup>**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

---

<sup>6</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.



Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**A.1-*bis* Reati di Ricettazione, Riciclaggio o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, *Autoriciclaggio*, *Reati tributari*.**

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

**Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)**

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

**Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)**

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzo di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

### **Autoriciclaggio (art. 648—ter.1 c.p.)**

Il reato di autoriciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Perché si concretizzi una reale responsabilità amministrativa dell'ente, fatti salvi tutti i presupposti su cui si basa il D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha stabilito che devono sussistere contemporaneamente tre circostanze:

- sia creata o si concorra a creare attraverso un reato presupposto una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la provvista di denaro in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienze delittuose della provvista.

### **Reati Tributari**

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 il Parlamento ha convertito in legge il c.d. Decreto Fiscale (DL 124/2019) che, non solo ha confermato la rilevanza ex 231 del reato tributario considerato dal Decreto Fiscale, ma ha esteso tale forma di responsabilità anche ad altri reati tributari, introducendo, nel corpo del D. Lgs 231/2001, il nuovo art. 25 quinquedecies.

Di seguito l'elenco dei reati tributari in materia di IRES ed IVA di cui al D. Lgs. 74/2000 che possono dare luogo alla "responsabilità 231" dell'ente:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- delitti di dichiarazione infedele;

- delitti di omessa dichiarazione;
- ipotesi di delitto tentato e non solo consumato;
- delitti di indebita compensazione.

#### **A.1-ter Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

##### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere<sup>7</sup>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

---

<sup>7</sup> Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

## **A.2 Aree di rischio**

Le aree di rischio dell'Agenzia, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, [reati tributari](#) ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

### **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

e segnatamente:

- *Richiesta / mantenimento di accreditamento con la Regione Lombardia;*
- *Richieste di finanziamento alla Pubblica Amministrazione;*
- *Attività di rendicontazione;*
- *Gestione delle visite e delle verifiche dei Pubblici Ufficiali;*
- *Gestione del contenzioso;*
- *Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

Le attività di:

- **richiesta/mantenimento dell'accreditamento con la Regione Lombardia;**
- **richiesta di finanziamenti alla Pubblica Amministrazione;**

potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti inducendo in errore la Pubblica Amministrazione al fine di:

- ottenere/mantenere l'accreditamento con la Regione Lombardia;
- ottenere finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione;

in assenza dei presupposti.

L'**attività di rendicontazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia rendicontasse e fatturasse prestazioni e servizi non erogati inducendo in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito finanziamento.

L'attività di **gestione delle visite e delle verifiche dei Pubblici Ufficiali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia promettesse denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio dello stesso.

L'**attività di gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire l'Agenzia in processi, in assenza dei presupposti.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento dell'Agenzia.

\*\*\*

### **Gestione delle offerte formative, di orientamento e di inserimento al lavoro**

e segnatamente:

- *Raccolta delle iscrizioni, di svolgimento dei corsi, di tenuta e controllo dei registri di rilevazione delle presenze, nonché la gestione delle prove finali e degli attestati;*
- *Selezione e gestione di Docenti e Formatori.*

L'attività di **raccolta delle iscrizioni, di svolgimento dei corsi, di tenuta e controllo dei registri di rilevazione delle presenze, nonché la gestione delle prove finali e degli attestati** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti inducendo in errore la Pubblica Amministrazione e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

L'attività di **raccolta delle iscrizioni, di svolgimento dei corsi, di tenuta e controllo dei registri di rilevazione delle presenze, nonché la gestione delle**

**prove finali e degli attestati** potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia favorisse indebitamente un soggetto pubblico in cambio di un indebito vantaggio per l'Agenzia.

L'attività di **selezione e gestione di Docenti e Formatori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un Docente o Formatore in cambio di un indebito vantaggio per l'Agenzia, oppure nel caso in cui fosse stipulato un contratto fittizio o a valore volutamente non congruo, al fine di costituire provviste finanziarie da utilizzare a fini illeciti.

\*\*\*

### **Gestione dei flussi finanziari**

e segnatamente:

- *Gestione dei flussi provenienti dalla Pubblica Amministrazione;*
- *Gestione dei pagamenti delle quote di partecipazione ai corsi.*

L'attività di **gestione dei flussi finanziari provenienti dalla Pubblica Amministrazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di malversazione a danno dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non procedesse all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

L'attività di **gestione** dei flussi finanziari provenienti dai **pagamenti delle quote di partecipazione ai corsi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia utilizzasse le risorse finanziarie a fini corruttivi.

L'attività di **gestione** dei flussi finanziari provenienti dai **pagamenti delle quote di partecipazione ai corsi** potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione alla commissione del reato di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia ricevesse e utilizzasse somme di denaro di provenienza illecita.

L'attività di **gestione dei flussi finanziari provenienti dai pagamenti delle**

quote di partecipazione ai corsi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia emettesse fatture per operazioni inesistenti.

\*\*\*

### **Selezione e gestione di Docenti e Formatori**

L'attività di **selezione e gestione di Docenti e Formatori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi, ad esempio, venisse scelto un Docente o Formatore vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per l'Agenzia, oppure nel caso in cui si stipulasse un contratto fittizio o a valore volutamente non congruo, al fine di costituire provviste finanziarie da utilizzare a fini corruttivi.

\*\*\*

### **Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi<sup>8</sup>**

L'attività di **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia accettasse denaro o altra utilità in cambio della selezione di un fornitore.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita **nonché autoriciclaggio** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

---

<sup>8</sup> L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata qualora un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia stipulasse ovvero favorisse la stipula di contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati ambientali qualora fossero selezionati fornitori per lo smaltimento dei rifiuti privi delle autorizzazioni richieste dalla normativa.

Si considerano validi i presidi di cui alla presente Parte Speciale.

A ciò si aggiungono i profili di rischio in presenza dei seguenti reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);*

Non si ritiene che l'organizzazione possa essere a rischio di commissione di tali reati. Le sole ipotesi sono teoricamente rappresentate dalle violazioni in materia di reati tributari (quali l'evasione fiscale, le dichiarazioni infedeli e fraudolente) che potrebbero innestare il nuovo reato di autoriciclaggio introdotto nell'art. 648 ter.1 ad opera della L. 186/14. Tuttavia, anche per quanto sopra, si richiama a quanto previsto alla procedura incassi/pagamenti, alla tracciabilità dei flussi finanziari, quale attività di prevenzione, nonché alle procedure adottate dall'Ente per l'abbattimento del rischio di incorrere in "responsabilità amministrativa" che possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato.

In particolare, si tiene conto del fatto che la gestione sostanzialmente in pareggio economico dell'Azienda, nonché l'esercizio di attività con un regime IVA sostanzialmente di esenzione od esclusione, limita notevolmente il carico fiscale e quindi le ipotesi di reati tributari con il superamento delle soglie contemplate dal D. Lgs. 74/00.

In ogni caso, è opportuno procedere alla verifica annuale del versamento delle ritenute IRPEF certificate e rilasciate ai percipienti (dipendenti, lavoratori autonomi, etc.) di somme assoggettate a detto prelievo. Ciò al fine di verificare che non sia commessa l'omissione comportante il reato di cui all'art. 10-bis del D. Lgs. 74/00, la cui soglia è attualmente fissata ad euro 150.000,00.

\*\*\*

**Selezione e gestione dei dipendenti (assunzioni, determinazione delle retribuzioni e rimborsi spese)**

e segnatamente:



- *Reclutamento del personale;*
- *Gestione delle note spese.*

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi, ad esempio, l'Agenzia ricevesse denaro o altra utilità in cambio della selezione di un candidato.

L'attività di **gestione delle note spese** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi, ad esempio, l'Agenzia liquidasse spese non effettivamente sostenute al fine di costituire in capo al ricevente disponibilità finanziarie da utilizzare a fini illeciti.

### A.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico, **del Codice di Comportamento del Comune di Lumezzane (ambito di applicazione - esteso anche ai dipendenti di Agenzia Formativa – art. 2 c. 1)**, dello Statuto dell'Agenzia, del "Manuale Gestione Qualità Conforme alla UNI EN ISO 9001:2015" dell'Agenzia nell'edizione di tempo in tempo vigente e del "Manuale per la rendicontazione a costi reali" di Regione Lombardia;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25, *25-octies* e *25-decies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

#### **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **richiesta / mantenimento di accreditamento con la Regione Lombardia, richiesta di finanziamento alla Pubblica Amministrazione e gestione dell'attività di rendicontazione è fatto obbligo** di:

- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia corretta, completa, chiara e rappresentativa dei fatti indicati;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulente del lavoro, commercialista, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione *"Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi"* della presente Parte Speciale;

- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre alla Direttrice dell'Agenzia la documentazione da trasmettere, al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi delle richieste di mantenimento di accreditamento con la Regione Lombardia, di finanziamento alla PA, di rendicontazioni e simili.

Ai Destinatari che siano coinvolti nella gestione di **visite e verifiche dei Pubblici Ufficiali è fatto obbligo** di:

- assicurare che agli incontri partecipino almeno due risorse dell'Agenzia, ove possibile;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare semestralmente all'Organismo di Vigilanza, con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale dell'Agenzia presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di docenza o altro) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti **nella gestione del contenzioso è fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Agenzia nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Parte Speciale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi dell'Agenzia;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse dell'Agenzia, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria**, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nell'Agenzia, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'Agenzia (oppure

con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse dell'Agenzia, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti dell'Agenzia;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

\*\*\*

### **Gestione delle offerte formative, di orientamento e di inserimento al lavoro**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione delle offerte formative, di orientamento e di inserimento al lavoro è fatto obbligo** di:

- redigere il calendario delle attività formative attribuendo un codice identificativo al corso, fissando altresì date, orari, durata, programmazione e sede;
- garantire l'attribuzione degli incarichi di didattica nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo della Regione Lombardia, nonché della programmazione didattica deliberata dalla stessa Agenzia;

- assegnare i ruoli formativi di docente, co-docente, tutor, ecc. (definiti in sede di progettazione) mediante lettere formali di incarico - se collaboratori esterni - o ordini di servizio se collaboratori/dipendenti interni;
- assicurare la predisposizione veritiera dell'elenco dei partecipanti alle attività formative;
- garantire la tracciabilità della documentazione inerente l'attività, compresa la fase inerente la gestione delle prove finali e la relativa correzione;
- assicurare l'archiviazione della documentazione prodotta, compresi gli attestati finali automaticamente prodotti dal sistema informativo in uso.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- riconoscere trattamenti di favore a soggetti indicati, vicini o comunque graditi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- non garantire la tracciabilità della documentazione inerente la progettazione e lo svolgimento delle attività formative;
- ostacolare le attività di controllo compiute dai Destinatari a ciò autorizzati o, in caso di percorsi formativi finanziati da ente pubblico, ostacolare le attività di controllo compiute dai soggetti da questo incaricati.

\*\*\*

### **Gestione dei flussi finanziari**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione dei flussi finanziari è fatto obbligo** di:

- assicurare che siano rispettate le limitazioni all'utilizzo di denaro contante previste dal "Manuale per la rendicontazione a costi reali" di Regione Lombardia ([ultima versione aggiornata su piattaforma regionale](#)) e, comunque, dalla normativa antiriciclaggio;
- [assicurare che siano rispettate le procedure per la rendicontazione previste di volta in volta dagli avvisi o bandi degli enti finanziatori;](#)

- assicurare che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- assicurare la piena collaborazione con la Commissione di Vigilanza e Controllo e del Revisore Unico nominato dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti che non rispettino le limitazioni all'utilizzo di denaro contante sopra previste;
- accettare pagamenti in denaro contante o tramite mezzi non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto dell'Agenzia, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

\*\*\*

### **Selezione e gestione di Docenti e Formatori**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione di Docenti e Formatori** **è fatto obbligo** di:

- rispettare quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina degli incarichi di didattica"<sup>9</sup> e del "Manuale Gestione Qualità Conforme alla UNI EN ISO 9001:2015" dell'Agenzia nell'edizione di tempo in tempo vigente;
- **rispettare quanto previsto nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale di anno in anno vigenti recanti all'oggetto "Approvazione bilancio previsionale anno xxxx e relativi allegati. Indirizzi per il contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia,**

---

<sup>9</sup> Con particolare riferimento alla sezione inerente il "Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative".

**imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione”,** come esplicitati nel documento allegato sub “B” alla delibera di C.C. “indirizzi sul complesso dei costi di funzionamento, in materia di prevenzione, della corruzione, di trasparenza ed in materia di personale”;

- procedere alla adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Azienda;
- selezionare i Docenti ed i Formatori fra una rosa di potenziali candidati, stabilendone preventivamente i requisiti di esperienza e/o *background* formativi o carichi didattici, al fine di garantirne un alto livello di qualità;
- effettuare una prima classificazione dei candidati sulla base di un questionario di valutazione del *curriculum* che consente la formulazione di una valutazione numerica del soggetto e successivamente procedere a colloquio con la presenza di almeno due risorse dell’Agenzia;
- conferire incarichi a soggetti esterni all’Agenzia solo:
  - per un periodo di tempo determinato;
  - qualora l’Agenzia non disponga oggettivamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili;
- stipulare con i candidati apposito contratto (di lavoro autonomo, se esterno o mediante affidamento con incarico se si tratta di dipendente dell’Agenzia) che indichi puntualmente la durata, il luogo, l’oggetto dell’attività svolta, i compiti, le responsabilità, il compenso che:



- il Docente e Formatore interessato dichiarare di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposto ai sensi del D.lgs. 231/2001, **del Codice di Comportamento del Comune di Lumezzane**, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dall'Agenzia;
- **dichiarare di aver preso visione dell'informativa privacy;**
- il Docente e Formatore interessato dichiarare di porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- determinare il compenso in osservanza delle disposizioni di cui alle "Linee Guida per i parametri e l'ammissibilità dei costi" di Regione Lombardia;
- effettuare le disposizioni di pagamento dell'Agenzia solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra Docente e Formatore che ha erogato il servizio e controparte che ha ricevuto il pagamento;
- garantire la tracciabilità dell'attività;
- garantire l'archiviazione della documentazione prodotta;
- procedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dei compensi erogati ai professionisti ed alle persone fisiche per un importo superiore ai 1.000 euro annui.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di Docenti e Formatori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale o in violazione delle disposizioni di cui alle

“Linee Guida per i parametri e l’ammissibilità dei costi” di Regione Lombardia.

\*\*\*

### **Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione di fornitori di beni e servizi **è fatto obbligo** di:

- [procedere all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. n. 50/2016, come esplicitato nel documento allegato sub “B” alla delibera di C.C. “indirizzi sul complesso dei costi di funzionamento, in materia di prevenzione, della corruzione, di trasparenza ed in materia di personale” di anno in anno vigente;](#)
- osservare le disposizioni di cui al “Regolamento disciplinante le modalità e le procedure per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”;
- in relazione ai fornitori di beni, verificare l’attendibilità commerciale e professionale attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, Certificati di Camera di Commercio, autodichiarazioni antimafia (da rinnovarsi periodicamente), carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio e ogni altra informazione utile;
- in relazione ai fornitori di servizi, valutare le competenze nell’ambito professionale richiesto, il costo della collaborazione e la conoscenza e condivisione del metodo di lavoro e/o le referenze maturate dallo stesso;
- per le spese:
  - **inferiori ai 5.000,00 euro**, ovvero in caso di **specialità e urgenza di intervento** (adeguatamente motivate), procedere con l’affidamento diretto al fornitore;
  - **superiori a 5.000,00 euro ma inferiori a 20.000,00 euro**, procedere alla selezione del fornitore attraverso la richiesta ed il successivo confronto di almeno 3 preventivi dariceversi mezzo lettera, fax o e-mail certificata;

- da **20.000,00 euro a 50.000,00 euro** procedere mediante gara informale da esperirsi chiedendo almeno 5 preventivi;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione di un'apposita scheda nella quale sono esplicitate le motivazioni della scelta e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;

- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- stipulare con il fornitore apposito contratto che indichi puntualmente l'oggetto dell'attività svolta, i compiti, le responsabilità, la durata e il corrispettivo pattuito e che:
  - il fornitore interessato dichiarare di rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dall'Agenzia;
  - il fornitore interessato dichiarare di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- verificare la qualità del prodotto o del servizio fornito, l'integrità dell'imballo (ove presente) e i tempi di consegna;
- procedere alla valutazione periodica del fornitore;
- effettuare le disposizioni di pagamento dell'Agenzia a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra fornitore del bene o del servizio e controparte che ha ricevuto il pagamento;
- garantire la tracciabilità dell'attività;
- garantire l'archiviazione della documentazione prodotta;
- procedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dei compensi erogati ai professionisti, alle persone fisiche ed ai Fornitori per un importo superiore ai 1.000 euro annui.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli

stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

\*\*\*

### **Selezione e gestione del personale e determinazione della retribuzione**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione del personale e determinazione della retribuzione** è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto delle procedure di reclutamento per pubblico concorso previste dalla normativa di riferimento;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure;
- verificare che, con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
  - siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
  - in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa di riferimento;
- assicurare, all'interno dell'Agenzia, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati (**definizione dei mansionari**);
- **applicare la normativa vigente in materia di assunzioni e gestione del personale (retribuzioni conformi ai contratti collettivi nazionali, applicazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, etc.);**
- **osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro**

- garantire la tracciabilità dell'attività;
- garantire l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti dell'Agenzia;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'Agenzia e non rispetti il principio della meritocrazia.

Con particolare riferimento alla **gestione delle note spese**, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- controllare la completezza dei dati procedendo all'inserimento in contabilità ed al successivo pagamento.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare rimborsi spese che:
  - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
  - o non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi;
  - o non siano espresse in nota.

#### **A.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-*octies* e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale dell'Agenzia;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico dell'Agenzia.

La Direttrice deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** all'Organismo di Vigilanza un *memorandum* interno relativo a:

- incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale dell'Agenzia presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta;
- elenco dei conferimenti degli incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative.

#### **A.5 Sistema disciplinare**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

## **PARTE SPECIALE B**

### **DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**



## **Funzione Della Parte Speciale B**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

### **B.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati**

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 che definisce la responsabilità e le modalità da adottare per assicurare la corretta tutela dei dati personali, l'Azienda ha attuato una serie di strategie atte a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Fermo quanto sopra, è opportuno che venga prestato assoluto rilievo agli interventi attuati per una maggiore sicurezza e per un costante monitoraggio di accesso ai sistemi informatici e telematici:

- Gestione di adeguata documentazione relativa alle modalità operative con particolare riguardo a:
  - Redazione di una procedura interna in ottemperanza al UE 2016/679 (documento Disposizioni dell'Agenzia Formativa in materia di protezione dei dati personali);
  - Adozione del "Registro delle Attività di Trattamento" con definizione delle responsabilità, delle modalità adottate per assicurare la corretta tutela dei dati da parte dell'organizzazione e di quanti operano all'interno di essa oltre a protocolli idonei a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale;
  - Redazione di un "Disciplinare tecnico per l'utilizzo dei sistemi informatici" e delle "Regole di riservatezza generale";
  - Affidamento di incarichi connessi all'uso di sistemi informatici (responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento, ecc.);
  - Nomine a responsabili esterni al trattamento dei dati;
  - Nomina, attraverso un adeguato disciplinare, della figura dell'amministratore di sistema;

- Divulgazione delle informative sul trattamento dei dati personali e acquisizione del consenso al trattamento;
- Costante aggiornamento del “Registro delle attività di trattamento” per la parte inerente la gestione dei dati in formato elettronico.
- Nomina DPO

### **Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza**

L’attività dell’Organismo di vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con tutti i destinatari del modello, in particolare con coloro che utilizzano, anche non regolarmente, videoterminali, nonché con l’amministratore del sistema informativo.

I controlli saranno diretti a verificare il rispetto delle regole procedurali in essere, la loro osservanza, attuazione e, soprattutto, adeguatezza la commissione dei reati in esame, nonché la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili, a semplice richiesta.

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l’agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell’*hardware* che del *software*. La

legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

**Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)**

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

### **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

### **B.1-bis Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

#### **Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633**

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "*peer-to-peer*"<sup>10</sup>, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

---

<sup>10</sup> Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*<sup>11</sup>;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale *"Formano oggetto del diritto di autore"*<sup>12</sup> *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e*

---

<sup>11</sup> L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"*.

<sup>12</sup> Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che *"L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"* e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

*alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.*

**Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633**

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**Art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro.

Nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la



distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o

alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- a. l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b. la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa<sup>13</sup>;
- c. la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- d. la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

**Art. 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633**

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

---

<sup>13</sup> Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

**Art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633**

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171- *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

## B.2 Aree di rischio

Le aree di rischio dell'Agenzia, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a:

### Gestione dei sistemi informativi

e segnatamente:

- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Installazione dei software protetti.*

L'attività di **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria<sup>14</sup>, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'attività di **installazione dei software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto dell'Agenzia duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

\*\*\*

### Gestione delle offerte formative

e segnatamente:

- *Preparazione del materiale didattico.*

---

<sup>14</sup> Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo computer e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (dpr 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

L'attività di **preparazione del materiale didattico** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un Docente dell'Agenzia riproducesse abusivamente opere o parti di opere didattiche non ad uso personale e a fini di lucro.

### **B.3 Principi di comportamento**

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico e nel Documento Programmatico sulla Sicurezza ("DPS") dell'Agenzia;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

#### **Gestione dei sistemi informativi**

- il *server* è ospitato nel locale archivio dell'ufficio amministrativo il cui accesso è essere riservato al solo personale autorizzato;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *user id* e *password* utente con scadenza di 30 giorni;
- le credenziali di accesso ai sistemi devono essere prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente deve disporre di *user id* e *password* personale;
- la rete deve essere protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* devono essere salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella **gestione dei sistemi informativi è fatto obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi dell'Agenzia, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;

- aggiornare periodicamente le *password*;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dall'Agenzia per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dall'Agenzia.

### **Installazione di *software* protetti e preparazione del materiale didattico**

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dall'Agenzia anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Oltre le regole suindicate, l'Agenzia:

- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse dell'Agenzia, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche;
- assicura la progressiva istituzione di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse dell'Agenzia, comportamenti di

- qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- riprodurre abusivamente opere o parti di opere didattiche non ad uso personale e a fini di lucro;
  - introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
  - diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
  - duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

#### **B.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

#### **B.5 Sistema disciplinare**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.



**PARTE SPECIALE C**

**REATI SOCIETARI**

## **Funzione della Parte Speciale C**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto.

### **C.1 Reati societari**

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

#### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)**

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali<sup>15</sup>.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

---

<sup>15</sup> Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 -violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

### **Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme

necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

### **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)<sup>16</sup>**

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) espongano, in

---

<sup>16</sup> Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

## **C.2 Aree di rischio**

Le aree di rischio dell'Agenzia, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

### **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**

Le attività connesse alla **gestione della contabilità** ed alla **predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

## **C.3 Principi di comportamento**

### **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico e dello Statuto dell'Agenzia;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione della contabilità e nella predisposizione del bilancio e dei relativi allegati è fatto obbligo di:**

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione dell'Agenzia;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza,



illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;

- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, con il Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lumezzane, con la Commissione Consiliare, e con altri soggetti deputati ai controlli alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale.
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, del Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lumezzane, della Commissione Consiliare, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lumezzane, della Commissione Consiliare con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza, al Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lumezzane, alla Commissione Consiliare sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione dell'Agenzia, non fornendo

una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, al Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lumezzane, alla Commissione Consiliare, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

#### **C.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La Direttrice deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza un *report* con i verbali delle riunioni contenenti delibere relative a:

- variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- altre ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

## **C.5 Sistema disciplinare**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

## **PARTE SPECIALE D**

**DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI**

## **Funzione della Parte Speciale D**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del Decreto.

### **D.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni per colpa<sup>17</sup> la morte di una persona.

#### **Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **D.1-bis Reati ambientali**

#### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

La norma punisce:

---

<sup>17</sup> Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 727-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

**Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni

o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1

- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

#### **Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in



conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;

- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

#### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

#### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche

chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

#### **Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992**

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in

conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

#### **Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992**

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza

non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

**Art. 3-bis, L. 150/1992**

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

**Art. 6, co. 4, L. 150/1992**

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).**

Il reato punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

**Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)**

Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)**

Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

## **D.2 Aree di rischio**

Le aree di rischio dell'Agenzia, con riferimento ai reati di xxx ed ai reati ambientali sono riconducibili a:

### **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Le attività connesse alla **gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse ad un lavoratore una grave lesione personale colposa.

### **Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti**

Le attività connesse allo **smaltimento di rifiuti legati all'attività di ufficio quali toner di fotocopiatrici e stampanti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, non fosse rispettata la normativa di riferimento.

## **D.3 Principi di comportamento**

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico e dello Statuto dell'Agenzia;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 2-septies e 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

### **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

#### *Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

L'Agenzia ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Legale Rappresentante ed in particolare della Direttrice dell'Agenzia.

L'Agenzia ha anche nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed un Medico competente.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto del Codice Etico, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dall'Agenzia e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dall'Agenzia;
- la prevenzione di infortuni e malattie, e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Agenzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dall'Agenzia, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dall'Agenzia al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità

predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Codice Etico, del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

### ***Principi di controllo***

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

#### *Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri*

- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili all'Agenzia;
- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

#### *Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi*

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:



- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'Attività di valutazione dei rischi ed il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008) è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni due/tre anni.

#### *Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti*

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici.

I Dirigenti con il supporto di RSPP provvedono a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli dell'Agenzia;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dall'Agenzia, definite nel presente Modello.

#### *Sorveglianza sanitaria*

È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento della attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

#### **Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico dell'Agenzia;
- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione, al fine di definire le corrette modalità di smaltimento secondo le previsioni di legge;
- ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, ove richieste;

- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri eventualmente previsti dalla normativa.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

#### **D.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La Direttrice deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- accadimento di infortuni e quasi incidenti;
- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- i cambiamenti al sistema delle procure e dei conferimenti degli incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **D.5 Sistema disciplinare**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.